

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEI
REFERENDUM CONSULTIVI
COMUNALI**

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

Art. 1 Finalita

1. Il referendum consultivo e istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volonta ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunita.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalita corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto o proposto, l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

a) le utilita sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttivita;

b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2 Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum puo essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non e suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunita, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attivita del Comune rispetto all'intera collettivita alla quale e preposto.

2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenen-

do conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono mai essere frazionate dalla delimitazione.

Art. 3

Materie escluse da referendum

Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie previste dal comma 2° dell'art.36 dello Statuto Comunale e precisamente:

- Tributi locali
- Atti di Bilancio
- Norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente
- Materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo qualora non siano trascorsi almeno 5 anni.

Art. 4

Indizione dei referendum

Lo svolgimento dei Referendum è previsto nei periodi dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 ottobre al 30 novembre.

Le relative richieste devono essere presentate al Segretario Comunale rispettivamente entro la data del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Qualora più richieste di referendum relative al medesimo oggetto siano depositate entro i termini previsti, la commissione per i garanti, convoca, nei successivi otto giorni, i comitati promotori per concordare una comune formulazione dei quesiti. In difetto di accordo la Commissione ammette solamente la prima richiesta presentata.

Non possono aver luogo referendum consultivi nell'anno solare di indizioni di comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del Consiglio Comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.

Qualora dopo l'indizione del Referendum venissero indetti i comizi elettorali per le elezioni politiche o referendum nazionali, le operazioni referendarie vengono sospese e rinviate alla tornata successiva utile.

Qualora, anche successivamente all'indizione, a seguito di provvedimenti assunti dagli organi comunali competenti, risulti superata la motivazione della richiesta di referendum la Commissione dei Garanti, può dichiarare esaurita la procedura referendaria. Contro tale determinazione è ammesso, da parte del Comitato promotore, reclamo al Consiglio Comunale.

Art. 5
Formulazione dei quesiti

Ciascuna richiesta di referendum puo contenere piu quesiti purché essi siano relativi al medesimo oggetto, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due o piu alternative poste da ogni singolo quesito.

Qualora la formulazione dei quesiti referendari non risponda a requisiti di chiarezza e intelligibilita, la commissione per i referendum comunali di cui al successivo art.7, convoca, a seconda dei casi, il comitato promotore per invitarlo a formulare diversamente il quesito o i quesiti o per concordare una formulazione rispondente ai requisiti richiesti. In difetto di accordo, la commissione dichiara la non ammissibilita del referendum.

Art. 6
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo e indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;

2. Le modalita per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 7
Commissione per i referendum comunali e sue mansioni.

1. La Giunta nomina la Commissione per i referendum.
2. La Commissione e cosi composta:

- Segretario Comunale
- Addetto all'Ufficio elettorale del comune
- Esperto in materie giuridiche dipendente o no da pubbliche Amministrazioni con mansioni direttive anche se a riposo.

In sede di designazione dell'esperto viene nominato anche un supplente

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Segretario Comunale. Qualora all'atto della richiesta di referendum o successivamente nel corso delle procedure referendarie, l'esperto sia assente, vacante o impedito, lo supplisce l'esperto supplente.

All'esperto esterno verra corrisposto un gettone per ogni seduta, di £.100.000 onnicomprensivo.

Art. 8 Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo puo essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria e iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalita e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma e corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 Legge 8 giugno 1990 n.142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito, o dei quesiti, da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

6. La deliberazione dovra contenere anche l'indicazione del referente a cui indirizzare tutte le comunicazioni relative.

Art. 9
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, devono procedere alla costituzione di un comitato di promotori di numero non inferiori a 10 componenti che dovranno presentare richiesta, nei termini di cui all'art.4 comma 2 muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione alle liste elettorali del Comune, al Segretario Comunale che redige il relativo verbale, rilasciandone una copia ad uno dei promotori designato dagli altri membri quale referente.

2. Il comitato sottopone al Sindaco le richieste dei sottoscrittori, con indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalita della consultazione. Quando la consultazione referendaria e richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono, in alcun caso, essere frazionate da tale delimitazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i Referendum comunali la quale si pronuncia sull'ammissibilita del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni e comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che puo assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato con facolta d'intervento se richiesto della Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso puo, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consi-

glieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore a 250 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è stabilito nella stessa percentuale di cui sopra prendendo come base gli iscritti alle liste elettorali delle sezioni interessate. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Cavasso Nuovo - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione;

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.

Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art.4 del presente regolamento.

Art. 10 Norme Generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle

preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art.9 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio Comunale per la consultazione referendaria.

Art. 11

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento nelle sessioni referendarie previste all'art.4

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.4. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppi consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum comunali, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno il doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 12

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 13 **Organizzazione**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 14 **I certificati elettorali**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 15
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 16
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori,

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 17

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 10
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 18

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

- a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
- b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni dal Comune";
- c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 13, secondo comma e 14, quattordicesimo comma, una superficie di cm 70 x 100;

- b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;
- c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
- d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm 70 x 100.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 19

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dal-

l'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

3. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente capo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 20

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 21

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 23

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. È riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo in conformità all'art. 28 della L.R. 12.09.1991 n. 49.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

* * *
parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
CO. RE. CO. - UDINE

N. 95/57584
N. 1995/3686 CO.RE.CO.

Seduta del 14/12/95.

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1995/51

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SVOLGIMENTO REFERENDUM CONSULTIVI
CIM.LI

ESITO:

RAVVISATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA' CON PRECISAZIONI:

A CONDIZIONE CHE VENGA STABILITA LA MAGGIORANZA NECESSARIA
IL QUESITO SI INTENDA APPROVATO RILEVANDO PERALTRO, CHE
ALL'ART. 4 PUNTO 3 NEL 1° PERIODO DEL COMMA MANCA IL VERBO.



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI ADOTTATO CON
DELIBERA CONSIGLIARE N. 51 DEL 24.10.1995

PROVVEDIMENTO DEL CO.RE.CO di UDINE N. 95/57584 N.1995/3686 IN DATA 14.12.1995

RIPUBBLICATO PER 15 GIORNI DAL 02.01.1996 AL 16.01.1996

CAVASSO NUOVO, li 17.01.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE

